

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4656 del 21/09/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla FLEXIN GROUP s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione raccordi in acciaio ubicato in Via Rigosa n. 54, Comune di Zola Predosa (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4786 del 20/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla FLEXIN GROUP s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione raccordi in acciaio ubicato in Via Rigosa n. 54, Comune di Zola Predosa (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla FLEXIN GROUP s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione raccordi in acciaio sito a Zola Predosa, in via Rigosa n. 54, c.a.p. 40069, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Zola Predosa;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la FLEXIN GROUP s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La FLEXIN GROUP s.r.l., C.F. e P.IVA 02818791200, con sede legale in via Cartiera n 53 Sasso Marconi (BO), per l'impianto ubicato a Zola Predosa, in via Rigosa n. 54, c.a.p. 40069, ha presentato, nella persona di Claudio Benini, in qualità di procuratore speciale di FLEXIN GROUP s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa al prot. 1934 in data 20/1/2021 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 9265 del 21/1/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 3648/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 38292 del 11/3/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- La FLEXIN GROUP s.r.l. ha presentato in data 1/7/2021 delle integrazioni documentali, trasmessa dal Suap competente con nota acquisita da Arpae con prot. 103795 del 2/7/2021.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Hera S.p.A. con propria nota prot. 80025 del 2/9/2021 agli atti Arpae prot. 136043 del 2/9/2021, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Zola Predosa con propria nota prot. 23396 agli atti prot. 136978 del 6/9/2021, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del nulla osta del Comune di Zola Predosa per la matrice acustica prot. 23397 del 6/9/2021, agli atti prot. 136968 del 6/9/2021, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296.

Bologna, data di redazione 17/9/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della FLEXIN GROUP s.r.l. ubicato in Via Rigosa n. 54, Comune di Zola Predosa (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. 80025 del 2/9/2021, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. 23396 del 6/9/2021. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Zola Predosa in data 20/1/2021 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 3648/2021

Documento redatto in data 17/9/2021

Area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 1/EA /2021

**oggetto: Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.
Autorizzazione allo scarico Ditta Flexin Group s.r.l.**

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 1934 del 20/01/2021, presentata dalla Ditta Flexin Group s.r.l. con sede legale in Via Rigosa 54 Zola Predosa (BO) , e relativa allo scarico così definito:

Località: Via Rigosa 54;

Tipo di insediamento: produzione di raccordi in acciaio e componenti per aria condizionata;

Recapito dello scarico: in pubblica fognatura;

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI in data 02/09/2021 prot n.80025, pervenuta in data 03/09/2021 prot.23349;

Area gestione del territorio
AMBIENTE

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE**

di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di Hera spa quale parte integrante;

Si rimane in attesa di ricevere la determina per il rilascio del provvedimento di A.U.A. al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Dott. Roberto Costa
Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 02 settembre 2021
Prot. n. 0080025/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/Is

Spett.li
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Area Gestione e Controllo del Territorio
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA BO
PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 26/01/2021	Num. prot.: 07793
	Data prot.: 26/04/2021	Num. prot.: 39711
	Data prot.: 25/05/2021	Num. prot.: 50064
	Data prot.: 06/07/2021	Num. prot.: 63642
	Data prot.: 07/07/2021	Num. prot.: 64170
	Data prot.: 17/08/2021	Num. prot.: 75885
	PA&S 40/2021	

Oggetto: RICHIESTA DI NUOVA AUA PER SCARICO DI ACQUE REFLUE
DITTA: Flexin Group srl Via Rigosa n.54
Pratica SUAP : 1/EA /2021 pervenuta in data 20/01/2021 con P.G. n.1934

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA - matrice scarichi di acque reflue presentata dal Signor Giovannini Mirco codice fiscale GVNMR62M12G467B in qualità di legale rappresentante della Ditta **"FLEXIN GROUP SRL"** codice fiscale / p. IVA 02818791200 con sede legale in via Cartiera n.53 in Sasso Marconi (BO) loc. Borgonuovo di Pontecchio e stabilimento produttivo in via Rigosa n.54 Comune di Zola Predosa (BO), inerente l'insediamento esercente l'attività di produzione di componenti per i circuiti ad aria condizionata.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione allo scarico e verificato che:

- ✓ è un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di raccordi in acciaio, alluminio, rame, ottone e di tubi assemblati utilizzati nella refrigerazione mobile e commerciale ad aria condizionata;
- ✓ la lavorazione delle materie prime e dei componenti (tubi in metallo e in gomma), acquistati da fornitori esterni, consta dei seguenti passaggi:
 - **"Reparto deformazione"** – dove mediante deformazione plastica a freddo si modellano i pezzi;
 - **"Assemblaggio, controllo e saldabrasatura"** – dove sono assemblati i componenti che saranno saldobrasati (a forno o con processo manuale) e subiranno anche un ulteriore trattamento superficiale di zincatura a freddo (non galvanica);
 - **"Montaggio e finitura"** – dove i raccordi, dopo essere stati controllati e assemblati, vengono infine confezionati;
- ✓ è presente un impianto a circuito chiuso di lavaggio e collaudo dove l'acqua è addizionata con sostanze a base di tensioattivo e il loro eccesso (stimabile in 1700 kg/ anno) è smaltito come rifiuto (CER 120301);

- ✓ gli addolcitori che trattano le acque usate nella lavorazione sono rigenerati con una soluzione salina scaricata successivamente, previa miscelazione con gli altri reflui, in pubblica fognatura, tali acque di rigenerazione sono pertanto classificabili come acque reflue industriali;
- ✓ le acque reflue domestiche che provengono dai bagni e dai servizi non subiscono trattamenti depurativi;
- ✓ l'emulsione acquosa generata dal compressore, con portata di 380 kg/anno, è smaltita anch'essa come rifiuto;
- ✓ le acque dalla caldaia a condensazione, prima di essere convogliate allo scarico in pubblica fognatura, sono trattate con un cilindro neutralizzatore;
- ✓ le acque meteoriche che provengono dal dilavamento dei coperti e dalle caditoie del piazzale esterno, dove non sono stoccate né materie prime, né prodotti finiti e né rifiuti pericolosi scoperti, possono essere considerate non contaminate;
- ✓ la ditta dichiara l'assenza nelle acque di scarico delle sostanze di cui alla tabella 3/A, dell'allegato 5 del D. Lgs.152/99 e anche l'assenza di sostanze particolari diverse come previsto dall'allegato 2, Deliberazione Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003;
- ✓ le acque meteoriche e le acque domestiche e industriali che recapitano nello stesso punto della pubblica fognatura di tipo misto di via Rigosa, sono convogliate all'impianto di trattamento di Bologna – IDAR;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque reflue non contaminate originate dai pluviali e dalle caditoie esterne;
 - le acque di tipo industriale che provengono dal sistema di rigenerazione delle resine;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto FLEXIN GROUP Srl

Comune di Zola Predosa - via dei Pioppi n° 30

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di raccordi in acciaio e componenti per aria condizionata svolta dalla FLEXIN GROUP Srl nello stabilimento posto in comune di Zola Predosa, via dei Pioppi n° 30, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società FLEXIN GROUP Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E2

PROVENIENZA: FORNI ESSICCAZIONE

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Nebbie oleose	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Rame e suoi composti (espressi come Cu)	5 mg/Nm ³

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei valori limite di concentrazione ammessa per tutti gli inquinanti prescritti, a seguito della messa a regime dell'impianto non dovranno essere effettuate analisi periodiche per l'inquinante Rame e suoi composti, nei punti di emissione E1 ed E2.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SALDOBRASATURA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	100 mg/Nm ³

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o ISO 9096:2003 per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di

campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. La messa in esercizio dell’impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31/07/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l’azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L’ARPAE, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società FLEXIN GROUP Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del

DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3. Nei punti di emissione E1 ed E2 non dovrà essere verificato analiticamente l'inquinante Rame e suoi composti.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FLEXIN GROUP Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Zola Predosa in data 20/1/2021 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc n°3648/2021

Documento redatto in data 17/9/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.